



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE,
PREINSEGNE E DEI MEZZI
PUBBLICITARI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 28 del 28/06/2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'installazione dei mezzi e impianti pubblicitari nei centri abitati del Comune di Gaiole in Chianti, nelle loro varie forme e tipologie previste e consentite dal C.d.S. (D.Lgs. n. 285/92) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nonché le modalità d'impianto e collocazione, di autorizzazione, di esercizio, di vigilanza, oltre che le procedure sanzionatorie relative anche in relazione a quanto dettato dal Regolamento edilizio dei Comuni del Chianti Senese del 12/12/1998.

Il regolamento si applica entro i centri abitati del territorio comunale, così come individuati e segnalati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8)¹ e art. 4 del Codice della Strada ed ai sensi della delibera della giunta comunale n. 41 del 27/03/2003² e lungo le strade comunali.

2. CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, PREINSEGNE E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per assicurare la stabilità del manufatto, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. Le insegne di esercizio le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari, nelle loro sagome e nell'uso dei colori, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, né ostacolarne la visibilità.
5. Su ogni preinsegna autorizzata dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione, a cura dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO II – GLOSSARIO

3. DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, purchè conformi per colori, dimensioni e materiali al vigente Regolamento Edilizio Intercomunale ed installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Non può essere luminosa ma illuminata dall'alto verso il basso.

2. PREINSEGNE

Si definisce "preinsegna" un segnale di preavviso, riferito ad una attività commerciale con scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata anche su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il raggiungimento della stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si definisce impianto pubblicitario di esercizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che deve essere non luminoso né illuminato.

4. PERTINENZE DELLE STRADE

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio:

¹ *CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.*

² *vedasi cartografia allegata alla delibera di giunta comunale.*

- a) sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o insistono permanentemente alla sede stradale;
- b) sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

5. AREE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ

Per aree di pertinenza si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

TITOLO III - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

6. DISTANZE, DIVIETI, DEROGHE, DIMENSIONI.

1. DISTANZE

Il posizionamento di "insegne di esercizio" "preinsegne" e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade comunali, dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 1.5 mt. dal limite della carreggiata;
- b. 25 mt. dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- c. 25 mt. da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione e intersezioni.

Le distanze si applicano nel senso di marcia.

2. DIVIETI

Il posizionamento di qualunque mezzo pubblicitario è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. DEROGHE

a. Quando la conformazione delle strade non consente di rispettare le distanze sopra richiamate, l'installazione di mezzi pubblicitari potrà, da parte dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, previa consultazione con l'Ufficio Urbanistica, essere rilasciata, anche per apposizioni non parallele all'asse della carreggiata, in deroga al comma 1, punto c, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, e le disposizioni previste all'art. 7, comma 1 del presente regolamento.

7. CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. INSEGNE DI ESERCIZIO

- a. Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle aree di pertinenza della stessa.
- b. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di impianti pubblicitari unitari che raggruppino non più di tre insegne ciascuno.
- c. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- d. Sono vietate le insegne "a bandiera".

2. PREINSEGNE

- a. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni standard di m 1.25 x 0.25 e dovranno essere installate su paline zincate della lunghezza non inferiore a mt. 3.00.
- b. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.
- c. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.
- d. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia, in colonna verticale ed a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione.
- e. È vietato installare preinsegne pubblicitarie su strutture che ospitano segnali stradali.

- f. Le preinsegne debbono essere collocate a non meno di 25 metri dalle intersezioni stradali.
- g. Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente punto a), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o attività segnalata risulta destinazione di un consistente traffico veicolare o richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a Km.5 rispetto alla sede dell'attività segnalata.
- h. Le preinsegne relative ad attività ubicate in Comuni limitrofi, limitatamente ad esercizi di pubblico servizio, possono essere collocate in una fascia di km. 2 rispetto al perimetro di confine comunale.

3. PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

- a. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dai cartelli attinenti le attività del cantiere; devono essere in materiali opachi, non cartacei, e possono essere illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. n. 507/93.
- b. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% dei ponteggi. Tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori o che riportino un'unica pubblicità anche se diversa dalle attività del cantiere.
- c. La domanda deve essere presentata, con procedura semplificata e secondo apposito modello, dal richiedente, con almeno 15 giorni di anticipo. Se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, la domanda deve essere presentata dal responsabile o legale rappresentante. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con apposita comunicazione.

4. CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

- a. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo.
- b. Il periodo di esposizione sarà legato alla durata dell'evento, comunque non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.
- c. La domanda deve essere presentata, con procedura semplificata e secondo apposito modello, dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione. Se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, la domanda deve essere presentata dal responsabile o legale rappresentante. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con apposita comunicazione.

5. PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

- a. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, compresi vele e carrelli.
- b. Su detti veicoli, se in sosta prolungata oltre un'ora e per giustificate esigenze, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia.
- c. Per la pubblicità su veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.
- d. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

6. PUBBLICITÀ FONICA

- a. La pubblicità fonica è vietata tranne che in regime di propaganda elettorale.
- b. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130.
- c. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati per legge.

TITOLO IV - PROCEDURA AMMINISTRATIVA

8. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. L'installazione delle "insegne di esercizio" e delle "preinsegne", è soggetta al seguente regime amministrativo:

a. PROCEDURA:

l'interessato è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Comune presentando domanda in bollo redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:

(per l'autorizzazione delle preinsegne)

- n. 2 copie del bozzetto colorato dei manufatti;
- n. 2 copie della planimetria in scala adeguata della zona di ubicazione;
- n. 2 copie della relativa documentazione fotografica;
- n. 2 copie della autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm. e ii. con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera

tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la sua stabilità (art. 49, comma 2 ed art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/92);

- n. 2 copie della richiesta del nulla osta della Commissione Edilizia e per il paesaggio (qualora si ricada in zona a vincolo paesaggistico).

(per l'autorizzazione di insegne)

- n. 2 copie in scala 1:100/1:50 della planimetria di dettaglio dell'area circostante l'impianto richiesto, con indicata l'ubicazione dell'impianto stesso rispetto alla carreggiata ed alle pertinenze stradali nonché alle parti private adiacenti.

- n. 2 copie della sezione trasversale in scala 1:50/1:20 della strada e delle sue pertinenze, quotata in tutte le sue parti e con evidenziata la posizione dei confini stradali e dell'impianto pubblicitario richiesto.

- n. 2 copie del bozzetto dell'impianto pubblicitario richiesto con rappresentati:

a. i colori di fondo, delle scritte e dei bordi;

b. la tipologia e le dimensioni della struttura di sostegno;

c. i sistemi di ancoraggio al terreno;

- n. 2 copie dell'autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm. e ii. con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la sua stabilità (art. 49, comma 2 ed art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/92);

- n. 2 copie relazione fotografica dell'area interessata all'ubicazione dell'impianto pubblicitario.

Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 è necessario produrre ulteriori 2 (due) copie degli allegati per ottenere il nulla osta del relativo organo competente.

2. Per tutte le altre forme pubblicitarie non ricomprese al comma precedente, l'autorizzazione all'installazione si ottiene dietro presentazione di richiesta su apposito modello semplificato predisposto dall'amministrazione comunale, che potrà essere anche anticipata via fax e successivamente inviata tramite servizio postale. Se l'istanza risulta completa dei previsti allegati e conforme alla normativa vigente in materia, verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data del protocollo.

9. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'installazione di insegne, preinsegne e mezzi pubblicitari da posizionare nell'ambito del centro abitato e lungo le strade comunali è soggetta ad autorizzazione del Comune.

2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, complete di tutta la documentazione di cui all'art.8 compreso l'eventuale nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

3. Il termine di cui al comma 2, può essere interrotto una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non sia già nelle disponibilità dell'Amministrazione. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

4. L'autorizzazione viene rilasciata al richiedente, o suo delegato, in competente bollo, previo pagamento dei diritti di istruttoria.

5. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data riportata in calce alla stessa, salvo richiesta di proroga.

6. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.

7. L'autorizzazione decade quando:

a. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;

b. vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;

c. non sia corrisposto il pagamento del canone annuale per l'occupazione del suolo pubblico.

8. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune stesso in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.

9. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

10. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

10. DIRITTI PER OPERAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE DI ISTRUTTORIA

1. Gli impianti pubblicitari previsti nel presente regolamento ed installati all'interno del centro abitato che non possono essere autorizzati con procedura semplificata, sono soggetti al pagamento di diritti di istruttoria secondo quanto stabilito da apposita delibera della Giunta Comunale.

2. Ogni istanza di rinnovo triennale di ogni autorizzazione è soggetta al pagamento di diritti di istruttoria secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

4. Ogni anno, la giunta comunale può, con propria delibera, modificare l'importo dei diritti di istruttoria.

5. Ogni mezzo pubblicitario è soggetto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) secondo la normativa ed i regolamenti comunali vigenti.

11. COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO

1. Le Commissioni edilizia e paesaggistica di cui alla L.R. 1/2005 ed al Regolamento Edilizio Intercomunale si esprimono, con parere obbligatorio e vincolante, sulle domande di autorizzazione in zona vincolata ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Per il funzionamento e la composizione delle Commissioni si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 1/2005 e dal Regolamento Edilizio.

3. In particolare i compiti delle Commissioni, con il supporto tecnico degli uffici, sono:

a) accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dal presente Regolamento e la corretta corrispondenza della relativa relazione tecnica illustrativa;

b) proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere le insegne, oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari;

c) chiedere, per le insegne da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico con vincolo monumentale, l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai monumenti ;

d) prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché le insegne possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;

e) esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

12. MODIFICHE

1. Per modifiche si intende la variazione delle scritte riportate sulle facciate di insegne, cartelle ed altri mezzi pubblicitari, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.

2. È consentita la modifica di mezzi pubblicitari già autorizzati, previa comunicazione al Comune e presentazione di n. 1 copia del bozzetto dell'impianto pubblicitario richiesto con rappresentati i colori di fondo, delle scritte e dei bordi.

3. Decorsi venti giorni dalla data di presentazione senza che sia stata notificata all'interessato l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, costituisce titolo abilitante all'effettuazione della modifica prevista.

13. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare del mezzo pubblicitario ha l'obbligo di:

a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione del medesimo e delle sue strutture di sostegno;

b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

14. ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione del mezzo pubblicitario nei termini stabiliti, lo stesso verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 18.

5. Qualora il titolare rimuova unilateralmente il mezzo pubblicitario prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, oltre alla decadenza del titolo, l'interessato dovrà darne comunicazione scritta al Comune almeno 15 gg prima della rimozione.

15. RINNOVO

1. È possibile presentare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, su apposito modello in bollo predisposto dall'Amministrazione comunale, ogni tre anni, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia. Il rinnovo si intende rilasciato per ulteriori tre anni, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, qualora non intervenga in proposito provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.
2. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione. L'istanza dovrà essere corredata dalla autodichiarazione a norma di legge attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata, allegando copia del precedente provvedimento autorizzativo e almeno due foto dell'installazione pubblicitaria.

16. INSEGNE E PREINSEGNE ABUSIVE

1. Sono considerate abusive le insegne e le preinsegne esposte senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata ad insegne e preinsegne già in opera.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna o preinsegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna o preinsegna. Sono quindi considerate abusive quelle per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione o non è stata effettuata la preventiva comunicazione.
5. Sono inoltre considerate abusive quelle insegne e preinsegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.
6. Nel caso di esposizione di insegne o preinsegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal successivo articolo 18, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle stesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

17. MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI

1. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera, purché regolarmente autorizzati in precedenza ed in regola, ove previsto, con i dovuti pagamenti dell'imposta, fino alla scadenza dell'autorizzazione.
2. Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente Regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica, la sostituzione o il rinnovo.
3. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al Regolamento stesso, dovranno essere rimossi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Oltre tale data, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del codice della Strada e D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii.

18. SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari ed altri mezzi di propaganda non autorizzati o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del Codice della Strada e D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni non sono previste dai disposti del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 300 euro, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 689/1981.

19. NORMA FINALE DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni Codice della Strada e del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili alla materia.

20. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

MODULISTICA ALLEGATA

1. Modulo di richiesta autorizzazione;
2. Modulo per istanza di rinnovo;
3. Modulo per comunicazione variazione bozzetto;
4. Delibera della Giunta Comunale n..... del